

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 - Componente 3 - Misura 2 - Investimento 2.1

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE RELATIVI AL
PROGETTO PILOTA "Sanza: "il borgo dell'accoglienza", finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2
"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività
dei borghi storici.**

CUP G49I22000450006 - Importo € 20.000.000,00

TRA

Il Comune di Sanza (C.F. 833002260657), in persona del Responsabile Area Affari Generali, Amministrativa ed Economico Finanziaria del Comune di Sanza, Dott. PAOLO FRANCESCO, nato a Gallo Matese (CE) il 27/04/1960, giusta delega scritta DGC n. 95 del 05/09/2022, con sede legale Sanza, in Piazza XXIV Maggio, Cap 84030 (di seguito "**Soggetto Attuatore**")

E

La Regione Campania (C.F. 80011990639) con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, 80132, nella persona del Dirigente Responsabile *ad interim* dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, Ing., SERGIO NEGRO, nato a Napoli il 18/09/1968, giusta delega scritta della DGR n. 450 del 01/09/2022 (di seguito "**Soggetto Attuatore esterno**");

di seguito indicate anche come "**Parti**":

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" ed, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano*

l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e visto in particolare l'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l'art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l'Unità di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di Milestone e Target (M&T) per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l'art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura ("MiC" o "Ministero") è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata "PNRR-MINISTERO CULTURA";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante "*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*";

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Angelantonio Orlando l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Unità di Missione del PNRR;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della cultura, insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0" (di seguito "M1C3");

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del

Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

ATTESO che con la deliberazione n. 30 del 18/01/2022 della Regione Campania, recante "PNRR - Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni" la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle "Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, MIC3 Turismo e Cultura del PNRR" ministeriali, alle quali è conformato tutto il procedimento di individuazione del Progetto pilota;

VISTO il decreto dirigenziale n. 45 del 31 gennaio 2022 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, recante "Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati", con il quale è stato adottato l'Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Campania di cui alle Linee Guida approvate con DGR. n. 30 del 18/01/2022, dando mandato allo Staff 50 12 91 di adottare gli atti consequenziali connessi all'attuazione del provvedimento;

VISTA la deliberazione n. 99 del 1° marzo 2022 con la quale la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione delle proposte pervenute da parte dei Comuni proponenti, individuando, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, la proposta progettuale presentata del Comune di Sanza (SA) denominata "Sanza: il Borgo dell'accoglienza", tenuto conto del giudizio formulato dalla commissione e considerata le finalità perseguite dal Progetto presentato;

VISTA la deliberazione n. 33 del 14 marzo 2022 la Giunta del Comune di Sanza ha proceduto all'approvazione della candidatura del "Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati" e dello schema di protocollo d'intesa finalizzato a stabilire le modalità di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania e il Comune di Sanza per la realizzazione della richiamata proposta progettuale;

VISTA la deliberazione n. 115 del 15 marzo 2022 con la quale la Giunta della Regione Campania ha approvato la proposta progettuale denominata "Sanza: il Borgo dell'accoglienza" ed il relativo schema di protocollo d'intesa finalizzato a stabilire le modalità di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania e il Comune di Sanza per la realizzazione della richiamata proposta progettuale nell'ambito del quale è prevista l'istituzione di una Cabina di Regia per il coordinamento ed il monitoraggio dell'avanzamento delle attività;

CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022, il Ministero della Cultura, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali presentate dalle Regioni ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione Campania d'intesa con il Comune di Sanza ed è stato assegnato al Comune di Sanza l'importo di Euro 20.000.000 per la realizzazione del progetto pilota denominato "Sanza: borgo dell'accoglienza”;

VISTA la nota MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P, con la quale il MiC, al fine di procedere alla realizzazione del progetto pilota, ha trasmesso il disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione con la richiesta degli elementi informativi per procedere alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che è facoltà del Comune, in qualità di Soggetto Attuatore, avvalersi, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. n. 77/2021, di Soggetti Attuatori esterni individuati nel PNRR, con i quali dovrà essere stipulata *inter partes* apposita convenzione, fermo restando, anche per i medesimi soggetti attuatori esterni, il rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente atto.

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *"(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico"* e che *"La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche"*;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'Accordo tra le Parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

VISTA la deliberazione n. 450 del 1 settembre 2022 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 sopra richiamato e del disciplinare d'obblighi da sottoscrivere tra il Ministero (MiC), Comune beneficiario/soggetto attuatore e Regione e ha dato mandato all'Ufficio Speciale Grandi Opere, di concerto con la Direzione per le Politiche Culturali e Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi e alla definizione della convenzione da stipulare *inter partes* con il Comune di Sanza ai sensi dell'art. 9, co. 1, del DI 77/2021 per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

VISTA la deliberazione n. 95 del 5 settembre 2022 con cui la Giunta del Comune di Sanza ha preso atto del decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 sopra richiamato e del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto attuatore e Regione e ha dato mandato all'Ufficio Affari Generali – Amministrativo dell'Ente di concerto con l'Ufficio Speciale Grandi Opere e con la Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi e alla definizione della convenzione da stipulare *inter partes* tra il Comune di Sanza e la regione Campania ai sensi dell'art. 9, co. 1, del DI 77/2021 per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

ATTESO che in data 16 settembre 2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi tra il Ministero (MiC), Comune di Sanza e Regione Campania connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero per il progetto pilota "Sanza: borgo dell'accoglienza" CUP G49I22000450006;

CONSIDERATO che il Comune di Sanza, nella sua qualità di soggetto attuatore, nell'articolo 2 "Termini di attuazione del Progetto, durata e importo del presente atto" del richiamato disciplinare ha dichiarato di avvalersi della Regione Campania per attuare gli interventi e le attività previsti dal Progetto, nel rispetto di quanto stabilito

dell'art. 9. co. 1 del D.L. 77/2021 e s.m.i., fermo restando per la medesima Regione Campania il rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente atto;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che "il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi M&T in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178";

CONSIDERATO che al Soggetto Attuatore esterno competono tutte le prerogative previste per il Soggetto Attuatore nel disciplinare di obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto "Sanza: il borgo dell'accoglienza" – CUP: G49I22000450006;

RILEVATO che è interesse della Regione Campania contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza" presentato d'intesa con il Soggetto Attuatore individuando la cultura quale fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale, alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il rafforzamento dell'attrattività dei piccoli borghi storici

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli Allegati (All.1: Progetto Pilota Sanza: Il Borgo dell'accoglienza Documento Integrativo; All. 2: proposta descrittiva del progetto pilota Sanza: il borgo dell'accoglienza; All. 3: Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto "Sanza: Il Borgo Dell'accoglienza" – CUP G49I22000450006; All. 4 DNSH) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2

Oggetto

2. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento finanziato a valere sul PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici";
3. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per l'attuazione del Progetto "Sanza: il borgo dell'accoglienza" che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo.
4. A tal fine, il Soggetto Attuatore individua la Regione Campania quale Soggetto Attuatore esterno e il presente Accordo è retto unicamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e non prevede alcun corrispettivo a carico di nessuna delle Parti.

Articolo 3

Risorse e finanziamento

- 1 Le risorse disponibili nell'ambito del presente Accordo ammontano a un totale di € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), come articolato nel quadro economico di Progetto.

Articolo 4

Termini di attuazione del Progetto e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'investimento previsto per giugno 2026.
2. Le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto devono essere avviate e portate materialmente a termine e completate dal Soggetto Attuatore esterno entro le date indicate nel Progetto e nel cronoprogramma ivi specificato, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.
3. In assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge regionale n. 1/2016, il presente Accordo si intende nullo.

Art. 5

Obblighi delle Soggetto Attuatore

1. Fermo restando gli obblighi previsti, in capo al Soggetto Attuatore, dal disciplinare d'obblighi sottoscritto tra le Parti e il Ministero, il Soggetto Attuatore, con riferimento all'attuazione degli interventi delegati al Soggetto Attuatore resta comunque obbligato a:
 - garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Progetto e provvede a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti;
 - svolgere i controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;
 - adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese;
 - rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali M&T associati al progetto;
 - presentare al Ministero le richieste di pagamento per le spese da sostenere oppure per le spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e comunica l'avanzamento/il conseguimento dei M&T;
 - trasmettere al Ministero l'avanzamento registrato dagli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR;
 - effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato;
 - rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa NGEU.

Art. 6

Obblighi delle Soggetto Attuatore esterno

1. Fermo restando quanto previsto nel disciplinare d'obblighi sottoscritto tra le Parti e il Ministero, il Soggetto Attuatore esterno si obbliga a:
 - attuare il Progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Avviso, dalle Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento e dal decreto di assegnazione delle risorse, nonché in rispondenza alle previsioni del Progetto e del relativo cronoprogramma, garantendo, in particolare:
 - a) l'avvio degli interventi (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 30 settembre 2023;
 - b) la sua conclusione entro il 30 giugno 2026;
 - c) l'integrale rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma del Progetto, anche in riferimento ai termini di conclusione dei singoli interventi/operazioni e in funzione del raggiungimento dei Milestone e Target dell'Investimento;
 - d) la completa corrispondenza dei beni oggetto degli interventi/operazioni (per numero e tipologia) a quelli indicati nel Progetto;

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e, in tal senso prevedere che le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero i contratti di appalto stipulati includano criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio, e alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, dovranno essere escluse le attività di cui al seguente elenco:
 - i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell'allegato riveduto della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all'investimento in parola;
- supportare il Soggetto Attuatore nella trasmissione tempestiva dei documenti comprovanti il rispetto del DNSH in rispondenza all'elenco per le parti attinenti al Progetto finanziato e comunque nel rispetto dei contenuti della Guida Operativa DNSH di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e s.m.i;
- rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- compilare, in vista degli adempimenti riguardanti la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale (CDR), ove ricorrano i presupposti, le schede del patrimonio culturale, interessato dagli interventi previsti nel Progetto, reperibili nel sistema informativo territoriale Carta del Rischio;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- fornire idonea documentazione, anche relativa alla comunicazione del "titolare effettivo", circa l'esistenza e la corretta implementazione di tutte le misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative previste dalla normativa vigente o dalla regolamentazione interna (L. 190/2012, dal DPR n. 62/2013 e dal D.Lgs 165/2001, D.Lgs. 231/2001);
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Servizio VIII, ivi compreso il Sistema di Gestione e Controllo relativo al PNRR versione 1.0 del 29 aprile 2022 (di seguito anche "Si.Ge.Co.") e la connessa manualistica allegata;
- sottoporre, di intesa con il Soggetto Attuatore, al Servizio VIII le eventuali modifiche al Progetto;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto e ricorrendone i presupposti normativi oggettivi e soggettivi, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di affidamento a soggetti in house, il rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari adottati o che potranno essere adottati dal Ministero della Cultura o da altre Amministrazioni centrali competenti in materia di gestione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR;
- svolgere i controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;
- rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero della Cultura;

- adottare il sistema informatico (ReGiS) utilizzato dal Ministero della Cultura finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascun intervento/operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2., lett. d), del Reg. (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio VIII o da altre Amministrazioni centrali competenti in materia di gestione e attuazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR;
- caricare mensilmente sul sistema informatico (ReGiS) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte del Servizio VIII, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica (Si.Ge.Co.);
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Progetto quantificati in base agli stessi indicatori adottati per Milestone e Target dell'Investimento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale (ReGiS);
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica di cui al Si.Ge.Co.;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto legge n. 77/2021 e s.m.i. – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio VIII, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di Missione, del Servizio VIII, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso lo stesso Soggetto Attuatore e Soggetto Attuatore esterno, comunque, tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività del Progetto;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Servizio VIII, contenute nel Si.Ge.Co. e nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- adottare una codificazione contabile adeguata (es. utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti); in particolare, a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Servizio VIII;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento del Progetto, che il Servizio VIII riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- contribuire al raggiungimento dei Milestone e Target associati alla Misura e fornire, su richiesta del Servizio VIII, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto; in particolare, a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il raggiungimento di Milestone e Target associati trasmettendo, al riguardo, una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei M&T;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione

- progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dall'Unità di Missione e dal Servizio VIII e per tutta la durata del Progetto;
 - garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Servizio VIII sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi/operazioni oggetto del Progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Servizio VIII in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Reg. (UE) 2021/2041.

Art. 7

Procedura di trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore esterno

1. Il Soggetto Attuatore trasferisce le risorse al Soggetto Attuatore esterno attraverso le modalità di seguito indicate:
 - una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % dell'importo del Progetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il Soggetto Attuatore esterno deve attestare l'avvio di operatività del Progetto stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo del Progetto, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto Attuatore, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - una quota a saldo pari al 10% dell'importo del Progetto, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
2. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo effettivamente sostenuti, ulteriori rispetto alle spese ordinarie di personale e alle altre di funzionamento che, comunque, l'ente attuatore esterno deve sostenere.

Art. 8

Variazioni del progetto

1. Il Soggetto Attuatore esterno non può apportare variazioni al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo senza aver concordato le variazioni con il Soggetto Attuatore, che potrà apportare le variazioni sulla base di quanto previsto dal disciplinare d'obblighi e sottoporre al Servizio VIII del Ministero le eventuali modifiche al Progetto necessarie.

Art. 9

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, deve essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto Attuatore esterno si impegna, conformemente a quanto verrà disposto nei confronti del Soggetto Attuatore dal Servizio VIII, a restituire le somme indebitamente percepite e a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 10

Foro competente

1. Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti si impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere in modo bonario ed amichevole un'eventuale controversia insorta

tra le Parti, il Foro competente è esclusivamente quello di Napoli.

Articolo 10

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è l'Ufficio Speciale Grandi Opere.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 11

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per il Soggetto Attuatore: PEO finanza@comune.sanza.it; PEC: protocollo@pec.comune.sanza.sa.it;
 - per il Soggetto Attuatore esterno: PEO: progettazione@regione.campania.it; PEC: progettazione@pec.regione.campania.it;

Articolo 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

L'Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.l Lgs n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis della citata L. n.241/90.

Firmato digitalmente

Soggetto Attuatore
Comune di Sanza
Dott. Paolo Francesco

Soggetto Attuatore esterno
Regione Campania
Ing. Sergio Negro